

R.G. n. 159-1/2025 P.U.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO***Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali*

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, nel procedimento unitario iscritto al n. 159 del registro dell'anno 2025 su istanza di:

CACCIATO ANTONIO (C.F.: CCCNTN69A21G999G), nato a Prato il 21/01/1969, residente in Prato, via Lambruschini n. 55, con l'advisor dott. [REDACTED] assistito dall'O.C.C. nominato dott. Berti Simone, senza difesa tecnica ex art. 68 co. 1 ult. periodo CCII;

e

MONTELEONE MARIA (C.F.: MNTMRA71E42L219J), nata a Torino il 02/05/1971, residente in Prato, via Lambruschini n. 55, con l'advisor dott. [REDACTED] assistita dall'O.C.C. nominato dott. Berti Simone, senza difesa tecnica ex art. 68 co. 1 ult. periodo CCII;

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA

Con decreto ex art. 70 co. 1 CCII emesso il 25/05/2026, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dai ricorrenti CACCIATO ANTONIO (C.F. CCCNTN69A21G999G) e MONTELEONE MARIA (C.F. MNTMRA71E42L219J), coniugi, residenti in Prato, via Lambruschini n. 55, e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e il piano, assegnando loro termine di 20 giorni dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali contestazioni, e che l'OCC, entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.



In data 26/06/2026, il dott. Simone Berti, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta, rappresentando che in data 16/06/2026 ha presentato tempestive osservazioni il creditore [REDACTED], a fronte delle quali i ricorrenti hanno modificato in senso migliorativo la proposta e il piano.

All'udienza 21/07/2026, presenti i ricorrenti con il Gestore della Crisi dell'OCC dott. Berti Simone e con l'advisor dott. [REDACTED] nonché la difesa del creditore opponente, all'esito del contraddittorio fra le parti, è stata riservata la decisione.

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti ANTONIO CACCIATO e MARIA MONTELEONE può essere omologato.

In prima battuta devono essere qui integralmente richiamate e ribadite le valutazioni di cui al provvedimento 22/05/2026; invero in tale sede è già stata stabilita l'ammissibilità della procedura e non ricorrono elementi per mutare le valutazioni ivi già compiute nei seguenti termini: *“Letta ed analizzata la domanda ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. depositata dai ricorrenti CACCIATO ANTONIO e MONTELEONE MARIA; rilevato che, ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi e/o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; rilevato che gli istanti sono coniugi, conviventi (cfr. certificato di matrimonio e stato di famiglia allegato – docc. 1 e 7 allegati al ricorso), nonché il sovraindebitamento ha, seppur parzialmente (cfr. esposizione del conto corrente, non gli altri finanziamenti bancari), una origine comune, in quanto nel loro complesso le esposizioni debitorie sono state contratte tutte al fine di conseguire il raggiungimento di un dignitoso tenore di vita della famiglia (marito e moglie, nonché figlio nato nel 2005); vista la relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 68, comma 2, C.C.I.I.; ritenuto che, sulla base della documentazione in atti, i debitori ricorrenti si trovino in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c), C.C.I.I.; osservato che entrambi i ricorrenti: a) sono consumatori ai sensi dell'art. 2, lett. e), C.C.I.I. (cfr. sul punto pag. 5 della relazione OCC ove è ricostruita la natura dei soggetti ricorrenti, nonché l'esposizione debitoria oggetto del ricorso estranea agli scopi d'impresa); b) non risultano essere in possesso delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, comma 1 e 2, C.C.I.I., non avendo i ricorrenti già beneficiato in passato di esdebitazioni, né ricorrendo dubbi o perplessità in*



*ordine alla meritevolezza degli stessi in relazione alle cause addotte per l'indebitamento verificatosi; c) hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 2, C.C.I.A.A.; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo i ricorrenti residenza comune nel circondario del Tribunale; ritenuto che, allo stato, non risulta che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; ritenuto altresì che la proposta soddisfi i requisiti di legge; ritenuto, infatti, che il ricorso risulta **ammissibile**; che, infatti, il ricorso risulta completo dal punto di vista formale, con deposito della documentazione ex art. 67 comma 2 CCII; che la relazione dell'OCC appare completa dal punto di vista formale, trattando tutti gli argomenti che la legge prescrive ai sensi dell'art. 68 CCII; che ricorre il requisito oggettivo del sovraindebitamento, raffrontando l'esposizione debitoria e gli attuali e prospettici flussi reddituali del nucleo, nonché i dati patrimoniali disponibili; ritenuto, ancora, che il piano sia **fattibile**; che, invero, il piano presentato appare consentire astrattamente l'adempimento della proposta da sottoporre al ceto creditorio; che, infatti, il piano si basa principalmente sulla messa a disposizione della somma, costante e incondizionata, di € 300,00 mensili per mesi 48, nonché l'apporto di finanza esterna per € 1.500,00 con impegno al versamento della somma condizionato all'omologa da parte della sorella del ricorrente (cfr. funditus pagg. 32/34 relazione OCC); che, alla luce di tali dati pare ricorrere il requisito della "non manifesta inattitudine" a raggiungere l'obiettivo (art. 112 CCII), e della "non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori" (art. 47 CCII), nonché della la "non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi" (art. 7 CCII), in quanto il piano si fonda sostanzialmente sulla somma predeterminata dagli stessi debitori e espressamente messa a disposizione dagli stessi; ritenuto, infine, che la proposta possa essere **conveniente**; che, invero, in relazione a tale requisito, il controllo del Tribunale non può svolgersi d'ufficio, bensì solo a seguito di, eventuale, contestazione da parte del ceto creditorio; viste, e interpretate le domande formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo; rilevata l'assenza di richieste di misure protettive; ritenuto di dover disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati, al fine di garantire l'integrità del patrimonio dei ricorrenti;" (cfr. decreto 22/05/2026).*

Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiuti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 25/05/2026.



In seconda battuta occorre vagliare le osservazioni presentate dal creditore [REDACTED]

A tal fine, preme ricostruire come il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti, all'esito della modifica migliorativa, prevede:

- il pagamento integrale al 100% delle spese di procedura, prededucibili, e dei creditori privilegiati, di ogni grado;
- il pagamento dei chirografari nella misura del 19,13% (era il 12,44% nella prima versione del piano, poi migliorata);
- il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 4 anni (48 mesi) dall'omologa, con risorse reddituali proprie della famiglia, e segnatamente mediante n. 48 rate mensili da € 400,00 ciascuna (era € 300,00 nel piano iniziale, poi migliorato), nonché tramite apporto di finanza esterna messa a disposizione di un familiare per ulteriori € 1.500,00.

In tale contesto, le osservazioni svolte dal creditore si appuntano in ordine al difetto di convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché in ordine all'imputabilità del sovraindebitamento alla colpa grave dei debitori ricorrenti.

L'opponente, quanto all'imputabilità ai ricorrenti per loro colpa grave del sovraindebitamento, si duole di un sistematico ricorso dei ricorrenti all'indebitamento tramite finanziarie per spese personali relative a un tenore di vita superiore rispetto alle proprie disponibilità, rimarcando in particolare che i ricorrenti avrebbero dichiarato, barrando la relativa casella, di non avere già pendenti altre trattenute ovvero altri finanziamenti, sottacendo l'indebitamento pregresso.

Sul punto, si richiamano innanzitutto le valutazioni già espresse in sede di apertura della procedura; in seconda battuta, gli elementi di valutazione complessivamente evincibili dagli atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla combinazione di due fattori: da un lato, la sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, e, dall'altro lato, la contrazione reddituale, per alcuni periodi, a seguito dei fatti esposti nel ricorso e nelle note di replica alle osservazioni depositate (perdita del posto di lavoro della Monteleone nel 2003, problemi di salute proprio nel 2018 del Cacciato).



Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta; reputa, infatti, il giudicante che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. n. 3/2012 s.m.i., il *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'*homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed *assumendi*, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari (cfr. Sent. Trib. Livorno n. 69 del 19/08/2024).

Pertanto, è appena il caso di evidenziare come non sarebbe peregrina l'ipotesi secondo la quale l'opposizione di [REDACTED] sarebbe del tutto inammissibile, ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII, per violazione dell'art. 124 bis TUB, in quanto appare evidente, dalle stesse deduzioni svolte dall'opponente, che tale soggetto finanziatore si è limitato a fare fede a quanto dichiaratogli dai creditori richiedenti il finanziamento, senza svolgere alcuna minima indagine in ordine al merito creditizio degli stessi, comportamento che non può obliterarsi, trattandosi di finanziatore professionale.

Quanto poi al difetto di convenienza del piano, lamentata dall'opponente in relazione alla mancata considerazione delle tredicesime mensilità e all'eccessività di talune voci di spesa indicate come necessarie per la famiglia, si evidenzia come non sia ragionevole ritenere che l'alternativa liquidatoria sarebbe maggiormente conveniente.



Infatti, rispetto alla durata della LC fissata in 3 anni, il piano prevede un orizzonte temporale di versamenti per un'ulteriore annualità, per totali 4 anni, e quindi la differenza è di € 4.800,00 (=400*12); in sede di LC viene meno l'apporto di finanza esterna per € 1.500,00; ancora, a fronte di redditi lordi annui complessivi per € 31.455,60 in capo al Cacciato (cfr. CU 2025 su redditi 2024 in atti) a cui devono sommarsi minimali importi da collaborazione della MONTELEONE, sostanzialmente disoccupata ai fini della determinazione di eventuale quota di reddito apprensibile alla LC, difficilmente può operarsi una valutazione prognostica del reddito da apprendere alla procedura di LC superiore ai € 400,00 mensili offerti (infatti, i redditi vanno nettizzati e suddivisi su 12 mensilità, da cui va detratta la quota di spese medie familiari e ponderata con la soglia di povertà, ovvero ancora con il conteggio di cui all'art. 283 CCII. Non muta il giudizio neppure a seguito della dichiarata occupazione del figlio appena maggiorenne della coppia, per € 1.100,00, già gravato da onere mensile per € 400,00, il quale potrebbe assorbire le spese familiari solo *pro quota* e in proporzione al reddito stesso.

La proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria; le osservazioni non possono quindi trovare accoglimento.

In definitiva, tenuto conto dell'età dei proponenti (classe 1969 e 1971) nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, si ritiene che ricorra il requisito di fattibilità del piano, nonché la sua convenienza.

Infine, è appena il caso di dare atto che, con l'odierna omologa del piano, viene meno la cessione del quinto dello stipendio; infatti, il creditore assegnatario del quinto dello stipendio, per la parte rimasta impagata, concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale, in virtù del principio della *par condicio creditorum*. A far data di pubblicazione della presente sentenza, pertanto, cesserà l'assegnazione del quinto dello stipendio in favore di [REDACTED] cui credito residuo sarà trattato alla stregua degli altri crediti chirografari e pertanto soddisfatto nella percentuale, con le modalità e nei termini di cui alla proposta di ristrutturazione.

Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano è previsto (cfr. pag. 12 ricorso) che sarà disposto bonifico ricorrente mensile per la somma offerta; con tali provviste l'OCC provvederà a eventuali riparti parziali ovvero a riparto finale.



Al gestore della crisi restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII, fra cui quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano e della proposta, nonché di allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

- 1) **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai coniugi CACCIATO ANTONIO (C.F. CCCNTN69A21G999G) e MONTELEONE MARIA (C.F. MNTMRA71E42L219J);
- 2) **PRECISA** che dalla di pubblicazione della presente sentenza, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, debba ritenersi cessata la trattenuta del quinto dello stipendio in favore di [REDACTED] [REDACTED] eventuale suo cessionario del credito;
- 3) **DISPONE** che, entro due giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la stessa sia pubblicata a norma dell'art. 70 co. 1 e co. 7 CCII, ad opera del Gestore della Crisi, che provvederà al deposito agli atti di prova dell'incombente;
- 4) **DISPONE** che, entro due giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la stessa sia comunicata ai creditori a norma dell'art. 70 co. 1 e co. 7 CCII, ad opera del Gestore della Crisi, che provvederà al deposito agli atti di prova dell'incombente;
- 5) **DISPONE** che il Gestore della Crisi/OCC provveda a tutti gli adempimenti ex art. 71 CCII, ivi compreso il deposito delle relazioni semestrali al GD;
- 6) **DICHIARA** chiusa la procedura ex art. 70 co. 7 CCII.

Si comunichi a cura della Cancelleria ai ricorrenti e al Gestore della Crisi, dott. Simone Berti.

Così deciso in Prato, in data 20/08/2026.

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Donelli

